

Bruxelles, 12 gennaio 2024
(OR. en)

5400/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0003(NLE)**

**ACP 5
COAFR 19
RELEX 35
WTO 9
UD 5**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 gennaio 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 5 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 5 final.

All.: COM(2024) 5 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.1.2024
COM(2024) 5 final

2024/0003 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE
istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato
economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa
centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla
definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda la prevista adozione del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra

L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("accordo"), è stato firmato dal Camerun a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e dall'Unione europea a Bruxelles il 22 gennaio 2009¹ ed è applicato dal Camerun a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014. La Repubblica del Camerun è l'unico paese firmatario della parte Africa centrale. L'accordo è aperto ad altri paesi della regione Africa centrale che desiderino aderirvi.

L'accordo mira a: a) consentire alla parte Africa centrale di beneficiare del maggiore accesso al mercato offerto dall'UE; b) promuovere uno sviluppo economico sostenibile della parte Africa centrale e migliorare la sua progressiva integrazione nell'economia mondiale; c) istituire una zona di libero scambio fra l'Unione europea e la parte Africa centrale basata sull'interesse comune mediante una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme applicabili dell'Organizzazione mondiale del commercio e del principio di asimmetria, che risponde alle esigenze specifiche e ai vincoli di capacità della parte Africa centrale, per quanto attiene al livello degli impegni derivanti dal presente accordo e al loro calendario; d) stabilire adeguati meccanismi di risoluzione delle controversie ed e) stabilire adeguate disposizioni istituzionali.

2.2. Il comitato APE

Il comitato APE è un organo istituito in conformità dell'articolo 92 dell'accordo. È composto da rappresentanti dell'UE e della parte Africa centrale ("le parti"). Il gruppo è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle parti. Il comitato APE adotta il suo regolamento interno.

Il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto del suddetto accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.

Il comitato APE si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo, compresa la cooperazione allo sviluppo. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato APE può: a) istituire e supervisionare comitati o organi speciali necessari all'attuazione dell'accordo; b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti; c) esaminare qualsiasi questione rientrante nell'accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle

¹ Decisione 2009/152/CE del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1).

sue funzioni; d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo ed e) adottare le modifiche al presente accordo.

2.3. Atto previsto del comitato APE

Alla prossima riunione, che si terrà nel 2024, o mediante procedura scritta il comitato APE deve adottare una decisione concernente l'adozione del protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, come concordato dalle parti nel luglio 2023 ("atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è l'istituzione di un regime comune reciproco che disciplini le norme di origine.

L'accordo è entrato in vigore senza un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, le parti stabiliscono "un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine [che] il comitato APE allega al presente accordo". Tale nuovo regime sarà allegato all'accordo dal comitato APE.

In assenza di tale regime, le disposizioni relative alle norme di origine contenute nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1076, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico² ("il regolamento sull'accesso al mercato"), sono applicabili alle esportazioni dal Camerun verso l'Unione europea. Per le esportazioni dall'Unione europea verso il Camerun si applicano le norme di origine definite nel decreto n. 2016/367 del 3 agosto 2016 adottato dal Camerun.

Il protocollo sostituirà le norme di origine applicabili, come indicato nel paragrafo precedente, con un regime più favorevole e reciproco. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 108 dell'accordo, il protocollo è allegato all'accordo e ne costituisce parte integrante.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Le parti hanno concluso i negoziati sul protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa nel giugno 2022, in occasione della 6a riunione del comitato APE, e hanno confermato il testo definitivo del protocollo nel luglio 2023, in occasione della 7a riunione del comitato APE. Il protocollo concordato integra gli ultimi sviluppi in materia di norme di origine, comprese quelle contenute nei protocolli conclusi più di recente sulle norme di origine nell'ambito degli APE con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Le norme di origine applicate dall'entrata in vigore dell'accordo non riflettono i più recenti sviluppi in materia di norme di origine; ciò crea ostacoli che impediscono di beneficiare del trattamento preferenziale e reciproco previsto dall'accordo. Il nuovo regime, più favorevole e reciproco, consentirà una semplificazione e offrirà una certa flessibilità per soddisfare i requisiti e le procedure relativi alle norme di origine. Tale semplificazione consentirà di agevolare gli scambi e ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale per gli operatori economici. Inoltre le nuove norme di origine contenute nel protocollo promuoveranno l'integrazione regionale e lo sviluppo economico negli Stati dell'Africa centrale agevolando il rispetto delle norme di origine da parte degli operatori.

² Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 185 dell'8.7.2016, pag. 1).

È necessario adottare il protocollo dell'accordo, che contiene nell'allegato II voci e designazioni delle merci allineate alla nomenclatura SA e coerenti con la classificazione del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

La decisione proposta consentirà all'UE di rispettare i propri obblighi ai sensi delle disposizioni dell'accordo. È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato APE in quanto tale decisione vincolerà l'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato APE è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra.

L'atto che il comitato APE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato APE adotta un protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra ("accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione 2009/152/CE del Consiglio⁴ ed è applicato dal Camerun a titolo provvisorio dal 4 agosto 2014.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato APE può adottare un regime comune reciproco che disciplini le norme di origine.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 108 dell'accordo, il regime comune reciproco che disciplina le norme di origine sarà allegato all'accordo in forma di protocollo che definisce la nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa e ne costituirà parte integrante.
- (4) Nella sua riunione annuale del 2024 o mediante procedura scritta il comitato APE dovrebbe adottare una decisione concernente il protocollo dell'accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (5) Il protocollo concordato tiene conto degli sviluppi più recenti per stabilire norme di origine più flessibili e più semplici, con l'obiettivo di agevolare gli scambi commerciali per gli operatori economici e di ottimizzare il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale previsto dall'accordo.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato APE in quanto tale decisione vincolerà l'Unione,

⁴ GU L 57 del 28.2.2009, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della prossima riunione annuale del comitato APE istituito a norma dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione di una decisione del comitato APE sul protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*